

## Allegato D – nuovi indirizzi per lo Schema di Dote Impresa Collocamento Mirato.

Gli indirizzi qui contenuti vengono applicati a partire dalle annualità 2022-2023 sui nuovi bandi provinciali previsti nel masterplan 2021.

A tal fine, entro marzo 2022, Regione Lombardia aggiorna lo schema di bando cui al Decreto regionale n.3311 del 24/03/2017 secondo le seguenti linee evolutive.

### **Soggetti Beneficiari**

Allo scopo di incentivare le assunzioni da parte di nuovi datori di lavoro che attualmente versano quote di contributo esonerativo di cui all'art. 5 L. 68/99, vengono ammessi, tra i beneficiari degli Assi I e II, **anche gli enti pubblici economici, comprese le società partecipate di enti pubblici.**

### **Asse II – Consulenza e Servizi e Isola Formativa**

L'Isola Formativa si presta per rafforzare l'identità personale e professionale della persona nella prospettiva di un lavoro stabile, riducendo i casi di insuccesso dopo il primo inserimento in azienda.

Pertanto, tale misura è particolarmente adatta a supportare i percorsi di inserimento lavorativo delle persone con particolari forme di disabilità come la disabilità psichica e/o relazionale, attraverso una formazione realizzata in contesti dove l'ambiente lavorativo è simulato ma fortemente integrato con l'ambiente reale di una unità produttiva che opera sul mercato.

Per tale finalità, l'accesso ai contributi per la realizzazione di Isole Formative attraverso l'Asse II della Dote Impresa è esteso anche alle cooperative sociali di tipo B con esclusivo riferimento ai target di disabilità psichica e relazionale.

Per le altre tipologie di beneficiari l'isola formativa rimane aperta ai lavoratori con tutte le tipologie di disabilità.

Si introducono inoltre le seguenti modifiche evolutive alla misura, che si applicano a tutte le tipologie di impresa.

- L'Isola formativa in cooperativa sociale finanzia percorsi formativi fortemente esperienziali nella forma del tirocinio e ha come risultato atteso l'assunzione del lavoratore presso un'azienda (anche eventualmente in art. 14 D.lgs 276/2003) o – in caso di cooperativa - presso la cooperativa stessa.
- La durata minima del progetto per lo sviluppo dell'isola viene portata da 5 anni a 3 anni.
- La rendicontazione – attualmente a costi reali - viene portata al costo standard di 10.000 € per tirocinante fino ad un massimo di 5 unità per coprire le spese di:
  - Tutoraggio e accompagnamento al lavoro, in forma di costo standard di 6.000€ a tirocinante
  - Indennità di partecipazione minima di 300€/mese a tirocinante

Il 20% del contributo viene erogato condizionatamente al risultato occupazionale (inserimento lavorativo) del partecipante con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno 12 mesi.

### **Asse III Cooperazione Sociale**

Rispetto a quanto previsto nello schema di bando approvato con decreto n° 3311 del 24/03/2017 vengono aggiornati i massimali di spesa riconosciuti come segue per i contributi destinati allo sviluppo della cooperazione sociale di tipo B.

La quota di contributo è confermata all'80% del costo sostenuto con i massimali aggiornati come segue:

- € 45.000 condizionato all'assunzione di almeno 3 disabili sul progetto presentato;
- € 30.000 condizionato all'assunzione di almeno 2 disabili sul progetto presentato;
- € 15.000 condizionato all'assunzione di almeno 1 disabile sul progetto presentato.

Viene altresì estesa la durata massima per progetto a 24 mesi dalla data di ammissione della domanda, mantenendo la possibilità di proroga.

*Con provvedimento del dirigente competente è aggiornato lo schema di bando Dote Impresa- Collocamento mirato.*

\*\*\*\*\*

Gli aiuti di cui al presente atto sono inquadrati nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-58547-59655-62495 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i., fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte.

Tale regime si applica per le concessioni effettuate entro il 31/12/2021, salvo proroga del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato e previa autorizzazione alla proroga dell'aiuto SA.57021-58547-59655-62495 da parte della Commissione Europea.

Gli aiuti concessi nel Quadro Temporaneo possono essere cumulati con altri aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento n. 1407/2013 "de minimis", nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione n. 651/2014, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi.

Gli aiuti possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34

Gli aiuti non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento UE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019.

Gli aiuti possono però essere concessi alle imprese di micro e piccole dimensioni, secondo la definizione di cui all'Allegato 1 del Regolamento UE 651/2014, che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del medesimo regolamento alla data del 31 dicembre 2019, purché non si trovino in procedura concorsuale per insolvenza alla data della concessione. Le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti di tale condizione.

Qualora non sia prorogato l'aiuto SA.57021-59655-59827-62495, successivamente alla data del 31/12/2021 gli aiuti di cui al presente atto saranno attuati nel rispetto del Regolamento n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).

In caso di applicazione del Regolamento "de minimis" valgono le seguenti disposizioni:

- le imprese beneficiarie non devono rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 1407/2013 "De minimis";
- l'agevolazione sarà concessa a ciascuna impresa unica (così come definita all'articolo 2 paragrafo 2 del Regolamento) nel rispetto delle regole di calcolo del pertinente massimale (art. e 3 del Regolamento in "de minimis");
- gli aiuti "de minimis" possono essere sono cumulabili con altri aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili secondo le previsioni dell'art. 5 del suddetto Regolamento

qualora la concessione di aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, l'agevolazione sarà concessa nei limiti del massimale "de minimis" ancora disponibile ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Decreto n. 115/2017 relativo al Registro Nazionale Aiuti.